



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.09.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3637/2017

TRA

MELONE Pietro, nato a Casagiove il 01-08-1949, rappr. e dif. dall'avv. G. Marcoccio e dall'avv. stab. M. Melone, unitamente ai quali elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via G. Avezzana n. 115 giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. L. Cuzzupoli, unitamente al quale elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

OGGETTO: pensione di vecchiaia – totalizzazione contributiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.04.2017 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, in data 13.10.2015, aveva presentato all'Inps di Caserta domanda tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione e che l'Inps non aveva riscontrato in alcun modo la istanza.

Deduceva di aver prestato attività lavorativa sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo dal 11.10.1969 al 08.02.2014 maturando il requisito contributivo richiesto ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione nazionale.

Tanto premesso, presentato infruttuosamente ricorso amministrativo e ritenendo di essere in possesso tanto del requisito contributivo, quanto di quello anagrafico, il ricorrente adiva l'intestato

Tribunale, domandando di volere accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2006 nella misura e con la decorrenza di legge e, per l'effetto, condannare l'Inps al pagamento del chiesto trattamento pensionistico, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'I.N.P.S. che resisteva al ricorso.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione da questo magistrato, anche per esigenze di ruolo, e, poi, rinviata di ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

La domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.

Nel merito, la domanda risulta infondata e pertanto non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Il ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione sul presupposto del cumulo dei periodi assicurativi vantati nelle diverse gestioni previdenziali avendo egli svolto sia attività di lavoro dipendente che attività di lavoro autonomo nel periodo dal 11.10.1969 al 08.02.2014.

Nell'atto introduttivo parte istante asserisce di essere in possesso sia del requisito anagrafico che del requisito contributivo richiamando l'estratto contributivo versato in atti.

Sul punto, tuttavia, il ricorso si presenta assolutamente carente sotto il profilo delle allegazioni non avendo il ricorrente specificato la tipologia nonché il numero dei contributi oggetto della richiesta di totalizzazione facendo riferimento, in maniera del tutto generica, all'attività di lavoro dipendente, da un lato, ed a quella di lavoro autonomo, dall'altro.

Solo all'esito della costituzione dell'Inps, che nella memoria difensiva ha evidenziato le ragioni del silenzio serbato sulla istanza amministrativa presentata dal Melone - dovuto, per quanto dedotto dall'Istituto previdenziale, ad una mancata risposta della Cassa Geometri in ordine alla comunicazione e certificazione dei periodi contributivi in favore del ricorrente - parte attrice ha precisato la domanda chiarendo quali erano nel dettaglio i periodi nonché la tipologia di contribuzione della quale chiedeva la totalizzazione ai fini del riconoscimento del requisito contributivo (20 anni) richiesto per l'accesso alla prestazione della pensione di vecchiaia.

Ed, infatti, solo nelle note di discussione depositate in data 28.01.2019, il ricorrente ha allegato di aver maturato un numero complessivo di contributi pari ad anni 28 derivanti dal cumulo, dunque dalla somma aritmetica dei contributi riconosciuti dall'Inps, nella misura di anni 13, e dei contributi vantati presso Enasarco, pari, questi ultimi, a 15 anni e 9 mesi.

Sulla base di tali deduzioni, ha richiesto la condanna dell'ente convenuto alla totalizzazione dei periodi assicurativi vantati presso lo stesso Inps nonché presso l'Enasarco al fine di ottenere un'unica pensione in base al criterio del pro rata di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006.

Orbene, sulla questione giuridica oggetto della presente controversia è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che in fattispecie analoghe alla presente ha, con plurime pronunce, negato la possibilità di usufruire della totalizzazione ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia sulla base del cumulo della contribuzione versata presso l'Inps con quella versata presso la gestione Enasarco.

Al riguardo, la Corte di legittimità ha evidenziato, con motivazione che questo giudice ritiene pienamente condivisibile e che in questa sede si richiama, anche ai sensi dell'[art. 118 disp. att. c.p.c.](#), che la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2006 “consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati (tra i quali è inclusa la Fondazione Enasarco) e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

La totalizzazione è, quindi, ammessa nelle ipotesi in cui non vi sia coincidenza di periodi assicurativi, requisito che non ricorre con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio.

Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo Enasarco, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della [L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29](#) del [D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758](#), e della [L. 2 febbraio 1973, n. 12](#)), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione Enasarco), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso [Cass. n. 1327/2013](#), [n. 8467/2007](#), [n. 8201/1995](#)).

La Fondazione, quindi, non. si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps.

Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione Enasarco, con inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal [D.Lgs. n. 42 del 2006](#)” (in tal senso Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n.8887; Cass., sez. lav., 27 settembre 2018, n. 23349; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2020, n. 22068).

La natura integrativa del trattamento previdenziale Enasarco preclude, dunque, la totalizzazione contributiva riguardando periodi assicurativi necessariamente coincidenti.

In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, in assenza di qualsivoglia deduzione e prova in ordine alla sussistenza di altri periodi contributivi - diversi da quelli vantati presso l'Enasarco - utili ai fini della totalizzazione, il ricorso deve essere respinto.

Ritenuta la domanda non manifestamente infondata o temeraria la parte soccombente, che ha effettuato regolare dichiarazione ex art. 152 cpc, non va condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.

Santa Maria Capua Vetere, 16 settembre 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni